

BOLLETTINO GIURIDICO

a cura di
ROBERTA MOZZACHIODI



BREXIT: ESENTI GLI INTERESSI SU FINANZIAMENTI DA IMPRESSE ITALIANE A BANCHE UK

A cura di Luca Valdameri e Mario Tenore, studio **Pirola Pennuto
Zei & Associati**

Nello specifico questa esenzione è stata confermata per gli interessi su finanziamenti a medio-lungo periodo corrisposti da imprese italiane a banche Uk nel periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso (ossia dalla mezzanotte Cet del 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020). È questa la conclusione cui è pervenuta di recente l'Agenzia delle Entrate richiamando i principi della sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 febbraio 2015, causa C-512/13 (Sopora). Secondo l'Agenzia delle Entrate la mancata applicazione del regime di esenzione costituirebbe una "discriminazione orizzontale" contraria alle norme Ue, in quanto sfavorirebbe le banche Uk rispetto a quelle residenti o stabilite in altri Stati membri dell'Ue (che beneficiano di un'esenzione da tassazione alla fonte). Restano tuttavia dubbi sull'applicabilità del regime di esenzione nel periodo regolato dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Tca) tra Uk e Ue, successivo a quello transitorio. Non è chiaro se il Tca vieti le discriminazioni orizzontali e se, in ogni caso, le disposizioni ivi contenute siano direttamente applicabili, ossia producano immediatamente i loro effetti giuridici nell'ordinamento nazionale senza la necessità di misure di adattamento. Giova segnalare che l'Inps – seppur con riferimento alle fattispecie dei distacchi di personale - nella circolare dello scorso 27 aprile 2021 ha richiamato alcune disposizioni del protocollo all'accordo ritenendole direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale. ●

